Digitale Verwaltung Schweiz
Administration numérique suisse
Amministrazione digitale Svizzera

Ulteriore sviluppo dell'Amministrazione digitale Svizzera (ADS)

Spiegazioni relative alla revisione parziale della convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera

Versione prima della consultazione

Data 07.10.2026

Indice

1 Situazione iniziale e osservazioni generali 2

2 Commento ai singoli numeri 3

3 Allegato 15

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KdK CdC
KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere

Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri
Associaziun da las Vischnancas Svizras

1 Situazione iniziale e osservazioni generali

Il Consiglio federale e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno approvato, rispettivamente il 12 e il 19 dicembre 2025, la visione comune della futura cooperazione tra i livelli statali nell'ambito dell'amministrazione digitale[1] e hanno conferito un mandato per la sua concretizzazione. Inoltre, il Consiglio federale ha affidato l'incarico di elaborare un progetto da porre in consultazione per una revisione parziale della Costituzione federale. Il Consiglio federale e la CdC hanno così preso una decisione di fondo sull'ulteriore sviluppo dell'Amministrazione digitale Svizzera (ADS) verso una piattaforma politica che fissi standard vincolanti.

La visione comune approvata comprende due indirizzi strategici. L'indirizzo strategico 1 consente di rafforzare la gestione comune e la cooperazione nei settori dell'interoperabilità, della standardizzazione e dell'architettura. L'indirizzo strategico 2 prevede l'istituzione di una nuova competenza della Confederazione con regole specifiche per la partecipazione dei Cantoni, dei Comuni e delle Città. Ciò consentirà di dichiarare vincolanti gli standard essenziali per tutti gli enti pubblici. Il presente progetto e i commenti relativi alla revisione parziale della «Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera[2]» (di seguito «convenzione quadro ADS») vertono esclusivamente sull'indirizzo strategico 1 e quindi sul periodo 2028–2031. A partire dal 2032, con la revisione parziale della Costituzione federale richiesta dall'indirizzo strategico 2 si renderebbe necessaria una nuova revisione della convenzione quadro ADS.

Per l'attuazione dell'indirizzo strategico 1 è necessaria soltanto una revisione parziale della convenzione quadro ADS. Ciò riguarda in particolare i numeri 4.2 (Compiti), 5.1 (Organizzazione) e 7.2 (Finanziamento di base e finanziamento supplementare). Una revisione parziale della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)[3] o dell'ordinanza sui servizi digitali e la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale (ODigi)[4] non è necessaria.[5] Per quanto riguarda i Cantoni, non occorre allestire alcun concorda. La convenzione quadro ADS parzialmente riveduta costituisce una base legale sufficiente[6].

In tale contesto, è stato stabilito che l'indirizzo strategico 1 debba essere attuato nell'ambito del quadro istituzionale esistente, con adeguamenti pragmatici selezionati a strutture, mandati di prestazioni e basi legali, allo scopo di ottenere un effetto in tempi brevi. La revisione parziale della convenzione quadro ADS è stata pertanto redatta in modo da prevedere il minor numero possibile di adeguamenti. Inoltre, nelle versioni francese e italiana sono stati apportati alcuni adeguamenti redazionali volti a correggere errori ortografici e a precisare traduzioni che potrebbero dare adito a malintesi. Tali adeguamenti non comportano modifiche materiali.

La convenzione quadro ADS parzialmente riveduta è considerata, come finora, contratto di portata limitata. Non istituisce nuovi obblighi per gli enti responsabili, è indirizzata alle autorità e disciplina questioni tecnico-amministrative. Gli enti responsabili continuano a definire il budget dell'ADS, stabilendo in tal modo le risorse con cui l'ADS deve svolgere i compiti che le sono stati assegnati.

[1] Comunicato stampa della Confederazione del 19 dicembre 2025 (link)
[2] FF 2021 3030 (Rinvio alla convenzione quadro di diritto pubblico attualmente in vigore concernente l'Amministrazione digitale svizzera) (link)
[3] RS 172.019 (link)
[4] RS 172.019.1 (link)
[5] Nota agli atti concernente le basi legali relative al finanziamento ADS a partire dal 2028, redatta dal Servizio giuridico della Segreteria del DFF) (*solo in tedesco, disponibile su richiesta*)
[6] Analisi delle basi giuridiche cantonali per l'attuazione della visione comune del Prof. Dr. Kurt Nuspliger (*solo in tedesco, disponibile su richiesta*)

Pertanto, la convenzione quadro non comporta nuovi obblighi finanziari. A livello di Confederazione, il contratto rimane quindi (applicando per analogia l'art. 4 LMeCA), di competenza del Consiglio federale. Anche nel contesto intercantonale non è necessaria alcuna convenzione di carattere legislativo, ovvero un concordato con i Cantoni, poiché non vengono adottate decisioni direttamente vincolanti per gli enti pubblici interessati.[6]

2 Commento ai singoli numeri

Numero 2 capoverso 2
Il secondo periodo del capoverso viene stralciato e non sostituito, poiché un riferimento alle due organizzazioni che hanno preceduto l'ADS, segnatamente e-government Svizzera e la Conferenza svizzera sull'informatica (CSI), non è più necessario. Tuttavia è opportuno sottolineare la continuità della cooperazione tra tutti i livelli statali nell'ambito dell'amministrazione digitale, iniziata con la fondazione della CSI nel 1975.

Numero 2 capoverso 5
Si precisa che l'ADS collabora con organizzazioni specializzate in materia di trasformazione digitale dell'Amministrazione. Il gruppo specializzato intercantonale e-government della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato si chiama ora gruppo specializzato Amministrazione digitale. Inoltre, vengono ora menzionate le conferenze regionali sull'informatica, poiché queste assumono un ruolo sempre più importante.

Numero 2 capoverso 8
Il capoverso viene stralciato senza essere sostituito, poiché sono state presentate le basi decisionali per l'ulteriore sviluppo dell'ADS ed esso risulta quindi obsoleto. Le future valutazioni e gli ulteriori sviluppi dell'ADS sono oggetto del numero 4.9 [nuovo].

Numero 3.1 capoverso 3
I nuovi settori di prestazioni dell'ADS, nonché quelli ampliati, relativi allo sviluppo dell'architettura e degli standard sono indicati alle lettere e, h e j. Inoltre, alla lettera h si sottolinea che gli enti responsabili si adoperano affinché vengano applicati gli standard raccomandati dall'ADS secondo il numero 4.5 capoverso 4. L'espressione «servizi di base» è sostituita dall'espressione «tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse», utilizzata nell'articolo 11 LMeCA. Tale allineamento viene applicato in tutta la convenzione quadro ADS. Ora la frase riguardante la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro figura in una [nuova] lettera i separata. La nuova lettera j [nuova] stabilisce che gli enti responsabili si adoperano affinché gli standard che rientrano nel proprio ambito di competenza, indipendentemente dalla rispettiva base legale (leggi federali, concordati ecc.), vengano sviluppati e pubblicati secondo una procedura uniforme raccomandata dall'ADS (n. 4.5). Sono possibili eccezioni a determinate condizioni (ad es. sicurezza e riservatezza, urgenza, implicazioni relative al diritto della concorrenza). Per ragioni di semplificazione viene uniformata la formulazione del numero 3.1 capoverso 3 lettera h, del numero 3.2 capoverso 2 lettera f e del numero 3.3 capoverso 3 lettera d.

Numero 3.2 capoverso 2
Si precisa che nelle lettere elencate di seguito figurano le possibilità di partecipazione e di informazione dei partner. I nuovi settori di prestazioni e quelli ampliati, relativi allo sviluppo dell'architettura e degli standard, sono indicati alle lettere d, f e h. Alla lettera f, l'espressione «servizi di base» è sostituita dall'espressione «tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di

servizi a esse connesse», utilizzata nell'articolo 11 LMeCA. Ora la frase riguardante la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro figura in una [nuova] lettera g separata. La nuova lettera h [nuova] stabilisce che i partner si adoperano affinché i Comuni e le Città sviluppino e pubblichino gli standard, indipendentemente dalla rispettiva base legale (leggi federali, concordati ecc.), secondo una procedura uniforme raccomandata dall'ADS (n. 4.5). Sono possibili eccezioni a determinate condizioni (ad es. sicurezza e riservatezza, urgenza, implicazioni relative al diritto della concorrenza). Per ragioni di semplificazione viene uniformata la formulazione del numero 3.1 capoverso 3 lettera h, del numero 3.2 capoverso 2 lettera f e del numero 3.3 capoverso 3 lettera d.

Numero 3.3 capoverso 3
I nuovi settori di prestazioni, nonché quelli ampliati, relativi allo sviluppo dell'architettura e degli standard sono elencati alle lettere d e f. L'espressione «servizi di base» è sostituita dall'espressione «tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse», utilizzata nell'articolo 11 LMeCA. Ora la frase riguardante la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro figura in una [nuova] lettera e separata. La nuova lettera f [nuova] stabilisce che gli enti pubblici che partecipano con contratti individuali si adoperano affinché gli standard rientranti nel proprio ambito di competenza, indipendentemente dalla rispettiva base legale (leggi federali, concordati ecc.), vengano sviluppati e pubblicati secondo una procedura uniforme raccomandata dall'ADS (n. 4.5). Sono possibili eccezioni a determinate condizioni (ad es. sicurezza e riservatezza, urgenza, implicazioni relative al diritto della concorrenza). Per ragioni di semplificazione viene uniformata la formulazione del numero 3.1 capoverso 3 lettera h, del numero 3.2 capoverso 2 lettera f e del numero 3.3 capoverso 3 lettera d.

Numero 4.2 capoverso 1
Ai compiti elencati alla lettera a vengono aggiunti lo sviluppo e la gestione dell'architettura globale quale nuovo settore di prestazioni dell'ADS. L'architettura globale è descritta nel dettaglio al numero 4.4. Alla lettera b viene eliminato il riferimento specifico all'Id-e, poiché quest'ultimo sarà già completato al momento dell'entrata in vigore della convenzione quadro ADS parzialmente riveduta. Inoltre, la formulazione viene resa linguisticamente più precisa, in modo da rendere più chiaro il ruolo attivo dell'ADS nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni comuni. L'espressione «servizi di base» è sostituita dall'espressione «tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse», utilizzata nell'articolo 11 LMeCA. L'espressione «promuove soluzioni innovative» è stata stralciata. In futuro, l'ADS si concentrerà su progetti che presentano un elevato potenziale di scalabilità e che abbiano un nesso imprescindibile con la strategia e con l'architettura globale. In questo contesto, l'innovazione continua ad essere implicitamente incoraggiata.

Alla lettera c, l'espressione «promuove la standardizzazione» è sostituita dal verbo («standardizza»), al fine di ribadire il nuovo ruolo proattivo dell'ADS in questo settore. I compiti dell'ADS riferiti agli standard sono descritti nel dettaglio al numero 4.5.

Alla lettera d, l'espressione «amministrazione digitale» è sostituita dall'espressione «trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera», al fine di allinearla a quella del numero 2. Tale modifica viene applicata in modo coerente in tutta la convenzione quadro ADS. Fanno eccezione soltanto i casi riferiti a determinate funzioni organizzative o a divisioni (ad es. n. 5.3.2 cpv. 3) e alla denominazione dell'organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera».

Alla lettera e si specificano le prestazioni offerte dall'ADS nell'ambito del coordinamento di acquisti, sviluppo e gestione. Si tratta di prestazioni di sostegno a favore dei fornitori di prestazioni TIC della

Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Ciò non comporta alcun obbligo per questi ultimi. Le prestazioni di sostegno mirano a garantire che le sinergie in materia di acquisti, sviluppo e gestione siano sfruttate al meglio. Tra queste figurano anche le cosiddette dichiarazioni riguardanti le condizioni che facilitano l'acquisto di prestazioni da parte di diversi fornitori e che creano condizioni vantaggiose. Ad esempio, con Swisscom sono state negoziate condizioni di abbonamento alla telefonia mobile «Natel go» riservate ai Cantoni e alle grandi città. In virtù delle dichiarazioni riguardanti le condizioni, gli enti pubblici possono stipulare contratti e migrare i propri abbonamenti di telefonia mobile su nuove piattaforme. In tal modo essi possono beneficiare di piani tariffari vantaggiosi. Inoltre, in questo ambito l'interazione con la eOperations Svizzera SA è determinante per il successo. Le attività di quest'ultima sono finalizzate allo sviluppo e all'esercizio di singoli mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse (intendendo per esercizio soprattutto quello del prodotto e dei servizi), nonché agli acquisti congiunti e alla gestione delle convenzioni quadro per le comunità di acquisto. La ditta eOperations Svizzera SA definisce il proprio portafoglio di prestazioni nell'ambito della strategia basata sul rapporto di proprietà dell'ADS, che ne è l'azionista di maggioranza. L'ADS integra tale attività raggruppando le esigenze a livello strategico e individuando le potenzialità per l'acquisto, lo sviluppo e la gestione congiunti dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse. Su questa base, può promuovere lo sviluppo e la gestione congiunti di determinati mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse da parte di eOperations Svizzera SA oppure commissionare e coordinare la realizzazione di progetti concreti attraverso il piano di attuazione.

La formulazione della lettera g viene precisata per evitare malintesi. Alla lettera h, l'espressione «amministrazione digitale» è sostituita da «trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera» al fine di garantire l'uniformità terminologica in tutta la convenzione quadro.

Numero 4.2 capoverso 2
Il capoverso viene modificato perché il termine «prestazioni TIC» non è definito in modo esaustivo e può comprendere anche compiti che sono esplicitamente definiti come compiti dell'ADS (ad es. nel contesto dello sviluppo dell'architettura). Si precisa invece espressamente che l'ADS non mette a disposizione mezzi TIC propri né le prestazioni di servizi a essi connesse (gestione).

Numero 4.3
Al capoverso 1, l'espressione «amministrazione digitale» è sostituita da «trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera» al fine di garantire l'uniformità terminologica in tutta la convenzione quadro. Inoltre, vengono precisate alcune formulazioni. La frase riguardante gli effetti verticali e orizzontali della strategia dell'ADS viene stralciata poiché dal punto di vista legislativo non è adeguata a un testo di legge.

Numero 4.4 capoverso 1 [nuovo]
Il presente capoverso disciplina i compiti dell'ADS nel contesto dell'architettura globale comune per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. L'architettura globale definisce le competenze e i servizi necessari alla realizzazione delle linee guida dell'amministrazione digitale e finalizzati all'adempimento dei compiti delle autorità, alla cooperazione tra le autorità e all'interazione con terzi. In particolare, comprende le competenze e i servizi, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici. Tra le competenze necessarie rientrano, ad esempio, l'identificazione e l'autenticazione trasversali a tutte le autorità di persone e organizzazioni, il coordinamento delle prestazioni fornite dalle autorità, la definizione e l'applicazione comune di standard, nonché la garanzia di uno scambio di dati sicuro e interoperabile. Tra i servizi si annoverano,

ad esempio, i servizi d'identificazione e di autorizzazione, i servizi di firma e di sigillo, i servizi di recapito e di pagamento come anche i servizi per lo scambio di dati e per i registri.

Numero 4.4 capoverso 2 [nuovo]
Questo capoverso descrive lo scopo generale dell'architettura globale come per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. L'architettura globale ADS è uno strumento di pianificazione e di gestione inteso a sostenere gli organi dell'ADS a un livello superiore (quale quadro di riferimento) nel processo decisionale relativo allo sviluppo e alla definizione delle priorità dei progetti, segnatamente quelli relativi allo sviluppo dei mezzi TIC utilizzati congiuntamente. L'architettura globale fornisce altresì agli enti pubblici un orientamento sotto il profilo della pianificazione. Non produce alcun effetto giuridicamente vincolante per gli enti pubblici.

Numero 4.4 capoverso 3 [nuovo]
L'ADS può raccomandare agli enti pubblici l'applicazione di linee guida architetturali e di altri strumenti ausiliari, sviluppati da essa stessa o da terzi, nonché promuoverne l'applicazione nel quadro del suo mandato di prestazioni. Né l'architettura globale né le linee guida architetturali né gli strumenti ausiliari derivanti producono, in questo modo, un proprio effetto giuridicamente vincolante e autonomo per gli enti pubblici. L'applicazione vincolante presuppone una base legale o contrattuale pertinente e avviene nel quadro delle competenze dei rispettivi servizi.

Numero 4.4 capoverso 4 [nuovo]
Il capoverso 4 stabilisce che, al riguardo, l'ADS deve garantire un'adeguata partecipazione degli enti pubblici e dei servizi competenti dal punto di vista tecnico e giuridico. Di norma, ciò comprende lo svolgimento di una consultazione pubblica in modo da tenere conto dei punti di vista di tutti gli enti pubblici, nonché del mondo economico, scientifico e della società civile.

Numero 4.5 capoverso 1 [nuovo]
Il capoverso 1 descrive che l'ADS promuove uno sviluppo degli standard coordinato in tutta la Svizzera e una procedura uniforme per l'elaborazione e la pubblicazione degli standard nel settore della trasformazione digitale delle autorità a tutti i livelli statali. Essa coordina l'applicazione della procedura. In tal modo, l'ADS motiva il fatto di non disporre di una propria competenza procedurale o normativa nei confronti delle autorità competenti. La responsabilità politica e tecnica degli standard nonché le competenze decisionali dei servizi competenti rimangono invariate. La pubblicazione secondo una procedura uniforme non influisce sull'effetto giuridico del rispettivo standard. Quest'ultimo dipende dalle basi legali applicabili nei singoli casi e dalle decisioni dei servizi competenti.

Per procedura si intende un quadro normativo che definisce la terminologia, la metodologia, la garanzia della qualità, il coinvolgimento degli attori e la documentazione («come»). La definizione materiale e tecnica degli standard spetta ai servizi competenti («cosa»). L'obiettivo di questa armonizzazione procedurale e metodologica è migliorare la compatibilità tra gli standard attraverso requisiti uniformi a livello di elaborazione, di coordinamento e di pubblicazione degli stessi, aumentarne la reperibilità e tracciabilità nonché consentire una visione d'insieme di tutti gli standard rilevanti per le autorità, senza interferire con le responsabilità politiche e tecniche dei servizi competenti nei rispettivi ambiti di standardizzazione.

Numero 4.5 capoverso 2 [nuovo]

Il capoverso 2 consente all'ADS di sviluppare autonomamente standard o di sostenerne lo sviluppo, purché questi servano all'attuazione della strategia o dell'architettura globale oppure semplifichino o rendano più sicure la cooperazione tra le autorità o l'interazione di terzi con le autorità. Le condizioni indicate vanno intese come alternativa. Un progetto di standardizzazione dell'ADS può essere giustificato dal momento in cui persegue anche uno solo degli scopi elencati. Nel quadro dello sviluppo degli standard dell'ADS sono fatte salve le competenze degli enti pubblici e di altri servizi competenti. L'ADS definisce i progetti di standardizzazione nell'ambito del piano di attuazione.

Numero 4.5 capoverso 3 [nuovo]
L'ADS può stipulare convenzioni sulle prestazioni con altre organizzazioni idonee per l'adempimento dei suoi compiti secondo i capoversi 1 e 2.

Numero 4.5 capoverso 4 [nuovo]
L'ADS può raccomandare agli enti pubblici l'applicazione di determinati standard sviluppati secondo la procedura uniforme di cui al capoverso 1. Può inoltre adottare misure volte a favorire la diffusione di tali standard (ad es. attraverso progetti pilota). La promozione dell'applicazione non conferisce agli standard un carattere vincolante proprio. I servizi competenti conformemente al diritto applicabile decidono se l'applicazione degli standard è vincolante. Benché all'ADS non competa la definizione di standard vincolanti, in futuro essa dovrà garantire la compatibilità con la dichiarazione del carattere vincolante degli standard a tutti i livelli statali, come stabilito nell'indirizzo strategico 2 della visione comune e in altre basi legali. L'ADS non dispone di alcuna competenza decisionale per quanto concerne la dichiarazione del carattere vincolante. Può unicamente proporla ai servizi competenti secondo il pertinente diritto applicabile. Come per lo sviluppo degli standard, anche per la dichiarazione del carattere vincolante occorre stabilire un processo nazionale il più possibile uniforme, senza interferire con le competenze politiche e tecniche dei servizi competenti. L'ADS può sostenere, sul piano tecnico e politico attraverso i propri organi tripartiti, la dichiarazione del carattere vincolante di uno standard sviluppato secondo la procedura uniforme stabilita, può garantire l'idoneità alla prassi degli standard (ad es. attraverso progetti pilota) e, infine, può presentare la relativa richiesta ai servizi competenti.

Numero 4.5 capoverso 5 [nuovo]
L'ADS deve garantire un'adeguata partecipazione degli enti pubblici allo sviluppo degli standard. Ciò comprende, in particolare, lo svolgimento di una consultazione pubblica in modo da tenere conto dei punti di vista di tutti gli enti pubblici, nonché del mondo economico, scientifico e della società civile.

Numero 4.6 capoverso 1
Il piano di attuazione dovrebbe ora contribuire anche alla realizzazione dell'architettura globale. L'organo di direzione politica dell'ADS stabilisce, nel regolamento di gestione e delle finanze, i criteri per la definizione delle priorità dei progetti e delle prestazioni per questo piano.

Numero 4.6 capoverso 2
La descrizione viene precisata. Il piano di attuazione viene redatto e aggiornato su base continuativa e a progressiva, nonché adottato ogni anno dall'organo di direzione politica.

Numero 4.7 [nuovo]

Il numero 4.5 [vecchio] viene suddiviso in due numeri distinti. Il numero 4.7 [nuovo] riguarda il monitoraggio. La formulazione è precisata dal punto di vista linguistico. Il contenuto è rimasto invariato.

Numero 4.8 [nuovo]
Con l'aumento dei fondi per il finanziamento di base occorre precisare e definire ulteriormente le competenze decisionali nonché le prescrizioni riguardanti la gestione finanziaria, il controlling, la stesura di rapporti, la procedura di escalation e le misure correttive. In tale contesto occorre verificare regolarmente, in particolare, l'osservanza delle condizioni di finanziamento secondo l'articolo 6 LMeCA nonché l'uso appropriato ed efficace dei fondi. Il compito dell'incaricato riguardante il controlling figura ora in un capoverso separato.

Numero 5.1 capoverso 2
Gli organi specializzati consentono all'ADS di adempiere ai propri nuovi compiti in modo adeguato e con le competenze specialistiche richieste. Ampliano la gestione operativa in determinati settori di compiti e garantiscono un sostegno più ampio. In particolare, gli organi specializzati hanno il compito di includere competenze specialistiche specifiche e di garantire la rappresentanza e la partecipazione degli enti pubblici nella preparazione di affari importanti. I compiti, le competenze e le responsabilità attuali dell'organo di direzione politica e dell'organo di direzione operativo dell'ADS rimangono invariati. I nuovi organi specializzati dispongono sostanzialmente di diritti di proposta e di controllo in merito alla strategia, al piano di attuazione, al preventivo e ai singoli progetti. Occorre fare una distinzione tra organi specializzati e gruppi di lavoro (n. 6.1). I primi svolgono, in modo permanente e secondo modalità regolamentate, determinati compiti preparatori e consultivi nei processi decisionali dell'ADS.

Numero 5.2.1 capoverso 2
Alla lettera b si aggiunge che, su proposta dell'organo di direzione operativa, l'organo di direzione politica può approvare l'istituzione di organi specializzati, in seguito esplicitati nel dettaglio all'articolo 5.6 [nuovo]. Alle nuove lettere i e j [nuove] vengono inseriti i settori di prestazioni nuovi e ampliati relativi allo sviluppo dell'architettura e degli standard, nonché i relativi compiti dell'organo di direzione politica. In particolare, l'organo di direzione politica avalla periodicamente l'architettura globale sotto il profilo politico e strategico, definendo le priorità del caso.

Numero 5.2.2
In occasione della costituzione dell'organo di direzione politica, l'Assemblea plenaria della CdC aveva nominato sei rappresentanti dei Cantoni, al fine di garantire un sostegno adeguato sotto il profilo della politica regionale. Su proposta della CdC, la Confederazione si è dichiarata d'accordo con tale nomina, in deroga alla convenzione quadro. Poiché questa prassi si è rivelata valida, viene ora inserita nella convenzione quadro. In futuro, la Confederazione rinuncia alla prescrizione secondo cui i suoi tre rappresentanti devono essere membri della delegazione del Consiglio federale «Digitalizzazione e TIC».

Numero 5.3.1 capoverso 2
La lettera f viene completata con il riferimento ai nuovi organi. Si precisa inoltre che, al fine di semplificare il processo, le richieste di modifica relative alla bozza del piano di attuazione devono essere sottoposte all'organo di direzione politica solo in caso di divergenze. Alla lettera i [nuova] si precisa che, su riserva di approvazione da parte dell'organo di direzione politica, l'organo di direzione operativa può comporre e istituire organi specializzati.

Numero 5.3.2

In occasione della costituzione dell'organo di direzione operativa, l'Assemblea plenaria della CdC aveva nominato sette rappresentanti dei Cantoni, al fine di garantire un sostegno adeguato sotto il profilo della politica regionale. Su proposta della CdC, la Confederazione si è dichiarata d'accordo con tale nomina, in deroga alla convenzione quadro. Poiché questa prassi si è rivelata valida, viene ora inserita nella convenzione quadro (cpv. 1). Al capoverso 4 lettera a viene utilizzata la nuova denominazione del direttore dell'Ufficio federale della cibersicurezza.

Numero 5.4.1 capoverso 2
La lettera c viene completata con il riferimento all'architettura globale. Si precisa inoltre che, al fine di semplificare il processo, le richieste di modifica dell'assemblea dei delegati devono essere sottoposte all'organo di direzione politica solo in caso di divergenze.

Numero 5.4.2 capoverso 6
La lettera b relativa al coordinatore federale per il Governo elettronico viene stralciata senza essere sostituita, visto che questo ruolo non esiste più.

Numero 5.6 [nuovo]
L'articolo descrive i parametri di riferimento degli organi specializzati che l'organo di direzione operativa può istituire su riserva di approvazione da parte dell'organo di direzione politica, ad esempio nei settori dell'architettura globale, della standardizzazione o del coordinamento di acquisti, sviluppo ed esercizio. I compiti, la composizione e i requisiti tecnici, nonché la costituzione, la presidenza e il metodo di lavoro vengono definiti nel regolamento di gestione e delle finanze. Inoltre, eventuali diritti di presentare proposte e di eseguire verifiche nei confronti dell'organo di direzione operativa vengono disciplinati nel regolamento di gestione e finanziario (ad es. verifica della conformità del piano di attuazione). La Segreteria dell'ADS è responsabile della gestione degli organi specializzati competenti. L'incaricato per l'ADS deve provvedere affinché gli organi specializzati ricevano un adeguato sostegno da parte della Segreteria dell'ADS.

Numero 5.7.1 capoverso 2
Alla lettera a vengono aggiunti gli organi specializzati. Si rinuncia inoltre a elencare i singoli settori di compiti della Segreteria, rimandando invece al mandato di prestazioni dell'ADS, nell'ambito del quale la Segreteria sostiene gli organi dell'ADS e svolge i propri compiti. Inoltre, nelle lettere b e d si precisano i gruppi di lavoro a cui si fa riferimento.

Numero 6.2.1 capoverso 2
L'ADS può ora definire anche direttive desunte dall'architettura globale e standard come prescrizioni per le organizzazioni responsabili delle prestazioni che realizzano progetti da essa finanziati (lett. b). Il carattere vincolante di tali prescrizioni discende dal rapporto concreto inerente al progetto e alle prestazioni nonché dalla corrispondente convenzione sulle prestazioni. Da ciò non emerge alcun carattere vincolante generale dei rispettivi standard o delle linee guida architetturali per gli enti pubblici. Inoltre, ora è necessario disciplinare anche la pubblicazione dei risultati dei progetti e delle prestazioni.

Numero 6.2.2 capoversi 2 e 3
In futuro, la messa a disposizione di fondi per i responsabili delle prestazioni che attuano progetti nell'ambito del piano di attuazione sarà legata più strettamente al raggiungimento degli obiettivi, dei risultati, delle prestazioni, delle misure e delle tappe stabiliti. Ciò comprende anche il rispetto delle condizioni quadro, ad esempio il rispetto di determinate prescrizioni. Il carattere vincolante di tali prescrizioni discende dal rapporto concreto inerente al progetto e alle prestazioni nonché dalla

corrispondente convenzione sulle prestazioni. Da ciò non emerge alcun carattere vincolante generale delle rispettive prescrizioni (ad es. standard o linee guida architetturali) per gli enti pubblici. In linea di principio, i risultati devono essere pubblicati. Sono possibili eccezioni a determinate condizioni (ad es. sicurezza e tutela del segreto nonché implicazioni relative al diritto della concorrenza). Qualora un'organizzazione responsabile delle prestazioni violi tale condizione di finanziamento, l'ADS può sospendere il finanziamento fino a quando la violazione non sia stata sanata. L'organizzazione responsabile delle prestazioni interessata può chiedere all'organo di direzione politica una verifica della decisione. Quest'ultimo può confermarla, modificarla o annullarla.

Numero 6.3
Dalla prassi, nel frattempo consolidata, è emerso che è possibile coinvolgere attori importanti non solo mediante dialoghi sui progetti, bensì anche mediante formati più specifici o riferiti ai progetti. Si tiene conto di questa circostanza scegliendo una formulazione meno stringente.

Numero 7.1 capoverso 5
È stato precisato che il regolamento di gestione e delle finanze disciplina, tra l'altro, anche i nuovi organi specializzati.

Numero 7.2 capoversi 1–3
Il finanziamento iniziale dell'agenda ADS[7], sostenuto per due terzi dalla Confederazione e in scadenza alla fine del 2027 (art. 16 LMeCA), non sarà prorogato. I fondi devono invece essere messi a disposizione attraverso il finanziamento di base e il finanziamento supplementare. Come avviene già oggi, l'ammontare del finanziamento di base viene fissato dagli enti responsabili come limite di spesa per ogni periodo strategico quadriennale ed è a carico di Confederazione e Cantoni nella misura del 50 per cento ciascuno. Nella nuova versione si rinuncia a indicare esplicitamente un importo nella convenzione quadro. Ciò consente agli enti responsabili di adeguare il limite di spesa anche senza una revisione parziale della convenzione quadro. L'uso dei fondi è deciso dall'organo di direzione politica con la definizione del piano di attuazione (n. 5.2.1 cpv. 2 lett. k), fatta salva l'approvazione parlamentare annuale dei bilanci di Confederazione e Cantoni. I contributi versati dai singoli Comuni e dalle singole Città nonché dal Principato del Liechtenstein, rimangono invariati. Come finora, questo cosiddetto finanziamento supplementare viene considerato parte del finanziamento di base.

Numero 7.2 cpv. 4 e 5
In conformità all'articolo 6 LMeCA, l'assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni per il finanziamento di compiti fondamentali, progetti e prestazioni si basa sul presumibile utilizzo dei rispettivi compiti di base, dei progetti e delle prestazioni. L'utilizzo dei Cantoni include anche quello dei Comuni. I criteri utilizzati per determinare l'utilizzo devono essere appropriati, comprensibili e riferiti all'oggetto specifico. Pertanto, a seconda del compito di base, del progetto e della prestazione, possono essere considerati criteri appropriati di diverso genere per determinare l'utilizzo in misura proporzionale. A tal fine si può tenere conto, ad esempio, del numero di utenti finali, delle autorità e delle procedure collegate, nonché del numero di accessi o di transazioni. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nelle leggi federali o nei concordati. Nel determinare l'utilizzo occorre tenere conto anche delle prestazioni di mantenimento, che garantiscono la disponibilità a lungo termine, l'efficienza operativa continua e la protezione dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse.

[7] Cfr. convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente il finanziamento di progetti dell'agenda «Infrastrutture nazionali e servizi di base Amministrazione digitale svizzera» per gli anni 2024–2027 (solo in tedesco e francese) (link)

Se non fosse possibile determinare direttamente l'utilizzo o se la determinazione specifica dovesse comportare un onere sproporzionato, l'utilizzo può essere stimato in modo approssimativo sulla base di criteri adeguati. I requisiti di cui all'articolo 6 LMeCA continuano a essere applicati per ogni compito di base, progetto e prestazione.

A titolo complementare, i rapporti di utilizzo tra la Confederazione e i Cantoni, determinati per i singoli compiti di base, i progetti e le prestazioni all'interno del portafoglio, possono essere considerati nel loro insieme per tutta la durata del periodo strategico (e quindi del limite di spesa). In tale contesto, per ogni progetto e prestazione si tiene conto del corrispondente rapporto di utilizzo. La considerazione del portafoglio integra la valutazione dei singoli progetti e delle singole prestazioni, ma non la sostituisce. Di conseguenza, l'utilizzo e l'assunzione dei costi devono essere indicati in modo trasparente per ciascun progetto e per ciascuna prestazione. I requisiti di cui all'articolo 6 LMeCA rimangono determinanti per ogni singola prestazione dell'ADS.

Numero 7.2 capoverso 6
Per i compiti di base nonché per i progetti e le prestazioni seguenti si presuppone un rapporto di utilizzo paritario e forfettario conformemente all'articolo 7.2 capoverso 5, poiché la Confederazione e i Cantoni ne beneficiano in egual misura.

Compiti di base (direzione dell'organizzazione)
- Compiti dell'ADS non legati a un progetto, a una prestazione o a un mezzo TIC (tra cui amministrazione, gestione degli organi).

Fornitura di prestazioni per la gestione e il coordinamento della cooperazione a tutti i livelli statali
- Prestazioni secondo il numero 4.2 capoverso 1, che creano le basi per la collaborazione e la gestione congiunta della trasformazione digitale da parte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, in particolare la promozione dello scambio di conoscenze e del rafforzamento della rete tra le autorità, il monitoraggio, lo sviluppo della strategia e dell'architettura globale, la standardizzazione, nonché il coordinamento dell'acquisizione, dello sviluppo e della gestione di mezzi TIC e prestazioni di servizi a essi connesse per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato tra più enti pubblici.

Sviluppo di progetti
- Svolgimento di studi nel quadro del mandato di prestazioni dell'ADS.
- Realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo dei mezzi TIC, e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici.[8]
- Fase di inizializzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo di mezzi TIC, e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici, compresa la presentazione di una stima dei costi dell'utilizzo da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Per tutti gli altri progetti e per tutte le altre prestazioni non contemplati dal numero 7.2 capoverso 6, l'assunzione dei costi si fonda sul rispettivo utilizzo previsto da parte della Confederazione e dei

[8] Tra questi rientrano segnatamente i mezzi TIC e le prestazioni di servizi a essi connesse che sono destinati all'utilizzo da parte di più enti pubblici oppure che semplificano o rendono più sicura la cooperazione tra le autorità o l'interazione di terzi con le autorità (ad es. il sistema di accesso unico per le autorità AGOV). Le condizioni indicate sono alternative. Il finanziamento di un progetto pilota o di un progetto mediante il finanziamento di base dell'ADS è quindi già giustificato se serve a uno degli scopi elencati. Questo vale per tutti i progetti dell'ADS.

Cantoni (Comuni compresi) conformemente al numero 7.2 capoverso 4. Ciò riguarda in particolare quanto segue.

- **Realizzazione di progetti:** attuazione completa, al termine della fase di avvio, di progetti finalizzati allo sviluppo di mezzi TIC, e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici, a prescindere dal fatto che lo sviluppo di una soluzione sia effettuato secondo un approccio tradizionale o un approccio agile.
- **Partecipazione ai costi di avvio e introduzione dei mezzi TIC:** partecipazione temporanea e sussidiaria ai costi di avvio e di introduzione dei mezzi TIC, e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici, purché vi sia un beneficio a livello nazionale, il finanziamento a lungo termine e l'esercizio da parte degli enti pubblici competenti siano garantiti e la partecipazione all'ADS rimanga circoscritta alla fase di preparazione iniziale. In questo contesto, il termine «sussidiario» significa che la partecipazione dell'ADS può avvenire solo a integrazione di un finanziamento già esistente da parte di altre autorità.

Tutti i responsabili delle prestazioni (n. 6.2) a cui competono progetti e prestazioni finanziati dall'ADS devono presentare, in un momento opportuno, una stima dei costi di acquisto e di esercizio nonché del rispettivo utilizzo da parte della Confederazione e dei Cantoni. Per i progetti, il momento opportuno coincide, di solito, con il termine della fase di avvio.

L'ADS garantisce una metodologia uniforme al fine di assicurare la qualità e la comparabilità dei dati. Essa verifica la plausibilità delle informazioni fornite dai responsabili delle prestazioni e decide, nell'ambito dell'adozione annuale del piano di attuazione da parte dell'organo di direzione politica dell'ADS (n. 4.6 [nuovo]) in merito alla messa a disposizione dei fondi per l'ulteriore realizzazione del progetto attraverso il finanziamento di base e quello supplementare dell'ADS. Durante la realizzazione del progetto, i responsabili delle prestazioni devono convalidare e concretizzare le informazioni fornite come parte del piano operativo. L'ADS verifica la plausibilità dei piani operativi e ne autorizza l'attuazione. Se non autorizza l'attuazione del piano operativo, l'organizzazione ADS sospende l'ulteriore finanziamento di uno specifico progetto secondo il numero 6.2.2. Gli organi preposti alla vigilanza finanziaria dell'organizzazione ADS e dei responsabili delle prestazioni possono inoltre eseguire verifiche, formulare altre raccomandazioni e contestare eventuali scostamenti rispetto al principio di assunzione dei costi in misura proporzionale all'utilizzo delle rispettive prestazioni.

I requisiti sopra indicati per l'assunzione dei costi in misura proporzionale all'utilizzo si applicano anche nel caso in cui l'ADS si faccia carico soltanto di una parte del finanziamento di un progetto o di una prestazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nelle leggi federali o nei concordati.

L'organo di direzione politica dell'ADS disciplina l'attuazione concreta delle procedure sopra descritte nel regolamento di gestione e delle finanze dell'ADS. In particolare, occorre disciplinare il controlling (n. 4.8 [nuovo]), il rapporto e la vigilanza (n. 8) e le procedure di escalation in caso di scostamenti sostanziali. Occorre inoltre precisare i requisiti per la partecipazione temporanea e sussidiaria ai costi di avvio e di introduzione. La decisione in merito alla partecipazione temporanea e sussidiaria ai costi di avvio e di introduzione spetta all'organo di direzione politica dell'ADS nell'ambito dell'approvazione annuale del piano di attuazione.

Numero 7.3
Il numero 7.3 precisa che ciò riguarda anche il finanziamento supplementare e che l'assunzione dei costi deve essere definita in un accordo particolare in base all'utilizzo.

Numero 7.4
Ai capoversi 1 e 2 vengono precisate le formulazioni relative al trasferimento di fondi inutilizzati. Il capoverso 3 [vecchio] viene abrogato poiché, a seguito della sua forma di finanziamento, l'ADS non può, per principio, registrare perdite. Il capoverso 3 [nuovo] definisce la compensazione degli scostamenti riguardanti l'assunzione dei costi in misura proporzionale all'utilizzo (n. 7.2). Nel quadro del controlling della Segreteria dell'ADS (n. 4.8 [nuovo]), l'ADS verifica se le quote di finanziamento di Confederazione e Cantoni tengano adeguatamente conto, nel corso del periodo strategico, del corrispondente rapporto di utilizzo. Qualora si delineassero scostamenti significativi, bisogna valutare la possibilità di adeguare in modo opportuno l'assunzione dei costi. Le differenze residue vanno compensate entro il termine di un periodo strategico. In tal modo si evita che scostamenti significativi siano riscontrati solo alla fine del periodo coperto dal limite di spesa autorizzato e che ne derivino contributi elevati per la compensazione. La compensazione può, ad esempio, essere conteggiata con i contributi per il finanziamento di base del periodo successivo oppure essere effettuata in un'altra modalità ritenuta opportuna, d'intesa con i responsabili decisionali. L'analisi finale non è dunque finalizzata a eseguire una prima verifica dell'assunzione dei costi riferita all'utilizzo, bensì a riscontrare e compensare eventuali scostamenti residui.

Numero 7.5
In futuro, i fondi dell'ADS vengono messi a disposizione esclusivamente attraverso il finanziamento di base e il finanziamento supplementare nonché tramite il finanziamento di singoli progetti (n. 7.2). Per questo motivo il numero viene abrogato.

Numero 8.2
Il capoverso 3 [nuovo] precisa gli ambiti della vigilanza finanziaria, al fine di tenere conto dei requisiti relativi al finanziamento adeguato. La vigilanza finanziaria verifica la regolarità, la legalità e l'economicità dell'attività dell'ADS. Inoltre, l'ADS presenta in modo trasparente i costi a carico della Confederazione e dei Cantoni e su quale utilizzo si fonda la loro assunzione dei costi. Nel caso dei compiti e delle prestazioni per i quali l'utilizzo non è direttamente determinabile o la cui determinazione individuale comporterebbe un onere sproporzionato, l'utilizzo può essere determinato in modo forfettario sulla base di criteri adeguati e comprensibili (n. 7.2 cpv. 6). I criteri utilizzati e la derivante ripartizione dei costi devono essere indicati in modo trasparente. In tal modo, l'osservanza dell'assunzione dei costi in misura proporzionale all'utilizzo secondo l'articolo 6 LMeCA risulta comprensibile e verificabile. L'attuale capoverso 3 [vecchio] viene integrato nel capoverso 2.

Numero 11.1
Le attuali disposizioni transitorie sono obsolete e vengono pertanto stralciate. Una nuova disposizione transitoria stabilisce che la presente convenzione quadro sostituisce la vigente convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera, adottata dal Consiglio federale il 24 settembre 2021 e approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il 17 dicembre 2021.[9] Non è necessaria una disdetta della vigente convenzione quadro.

Nell'ambito della prevista revisione parziale della Costituzione federale, volta a istituire una nuova competenza federale per dichiarare il carattere vincolante degli standard nell'ambito della

[9] FF 2021 3030 (link)

trasformazione digitale, la presente convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera verrà sostituita da una nuova convenzione quadro. Con l'entrata in vigore di una nuova convenzione quadro, la presente convenzione quadro decadrebbe. Non sarebbe necessaria una disdetta.

Numero 11.2
I dati annuali vengono aggiornati. La presente convenzione quadro entra in vigore il 1° gennaio 2028 ed esplica i suoi effetti fino al 31 dicembre 2031. In seguito, la sua validità sarà prorogata di quattro anni alla volta, sempre che non venga disdetta da una delle parti contraenti per la fine dell'anno con un preavviso di nove mesi. La sua validità corrisponde quindi alla durata di validità della strategia (n. 4.3 cpv. 2) e della decisione degli enti responsabili in merito al finanziamento di base per ciascun periodo strategico (n. 3.1 cpv. 3 lett. c).

3 Allegato

Confronto tra la convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera attualmente in vigore e il suo progetto di revisione parziale, con le modifiche evidenziate.

FF **2021** 3030

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF ~~2021~~XXXX
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera

Adottata dal Consiglio federale il ~~24 settembre 2021~~XX.XX.XXXX
Approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il ~~17 dicembre 2021~~XX.XX.XXXX

Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), hanno convenuto quanto segue:

1 Oggetto e campo di applicazione

1 La presente convenzione quadro regola la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della trasformazione digitale delle loro amministrazioni. I Cantoni coinvolgono i Comuni.

2 La convenzione quadro non interferisce con le competenze di Confederazione, Cantoni e Comuni.

2 Principi

1 Allo scopo di dirigere la trasformazione digitale nel sistema federale, la Confederazione e i Cantoni istituiscono l'organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS).

2 L'ADS promuove la trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera, in particolare attraverso lo sviluppo di standard e in qualità di piattaforma politica ~~(piattaforma politica preposta allo sviluppo standard). Essa assume i compiti di e-government Svizzera e della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI).~~

3 L'ADS formula raccomandazioni. Non stabilisce norme vincolanti. Gli enti pubblici possono dichiarare vincolanti le raccomandazioni, mediante procedure interne nel proprio ambito di competenza.

4 L'ADS promuove lo scambio e il coordinamento di progetti a livello federale e ~~intercantonale nell'ambito della~~intercantonale in materia di trasformazione digitale dell'amministrazione.

BOZZA

5 L'ADS collabora con organizzazioni specializzate in materia di trasformazione digitale dell'amministrazione, in particolare con ~~l'associa zione~~ l'associazione eCH, la ditta eOperations Svizzera~~–~~ SA e il gruppo specializzato intercantonale ~~e-government~~Amministrazione digitale della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato e delle conferenze regionali sull'informatica.

6 L'ADS mantiene contatti con i servizi degli enti pubblici interessati della trasformazione digitale.

7 L'ADS ricerca il dialogo con le comunità scientifica ed economica, nonché con la società civile.

~~8 Entro il 2026 agli enti responsabili dovrà essere sottoposta una base decisionale sul possibile ulteriore sviluppo dell'ADS verso una piattaforma politica che fissi standard vincolanti.~~

3 Enti responsabili, partner ed enti pubblici che partecipano con contratti individuali

3.1 Enti responsabili

1 La Confederazione e i Cantoni sono enti responsabili dell'ADS con pari diritti. Agiscono per il tramite del Consiglio federale e della Conferenza dei Governi cantonali.

2 Le decisioni degli enti responsabili sono adottate per consenso.

3 In qualità di enti responsabili, la Confederazione e i Cantoni hanno i seguenti diritti e doveri:

a. designano i loro rappresentanti nell'organo di direzione politica, nell'organo di direzione operativa e nell'assemblea dei delegati;

b. nominano, su proposta dell'organo di direzione politica, un incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS (incaricato);

c. decidono ogni quattro anni il finanziamento di base dell'ADS mediante un preventivo e un piano finanziario triennale;

d. decidono ogni quattro anni la strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'amministrazione;

e. vengono informati in merito al rapporto annuale, al consuntivo annuale ~~e~~, al piano ~~d'attuazione;~~di attuazione, all'architettura globale e ai progetti di standardizzazione dell'ADS;

f. possono finanziare l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

g. si adoperano affinché le collettività e le istanze competenti decidano entro i termini sulle proposte dell'organo di direzione politica, in un processo politicamente coordinato;

h. ~~promuovono, nell'ambito delle~~ si adoperano affinché, nel loro ambito di responsabilità, ~~la diffusione dei~~per i risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare ~~i risultati relativi ai~~ le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi ~~di base, e la~~ a essi connesse, vengano applicati

BOZZA

l'architettura globale e gli standard;

i. promuovono la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro~~.~~ dell'ADS;

j. si adoperano affinché le autorità competenti sviluppino e pubblichino, secondo una procedura raccomandata dall'ADS, gli standard in materia di trasformazione digitale, se questi standard riguardano l'interoperabilità o la sicurezza delle informazioni nel quadro della cooperazione tra le autorità a tutti i livelli statali.

4 I Cantoni definiscono strutture e processi che promuovono il coinvolgimento e la partecipazione dei loro Comuni.

3.2 Partner

1 L'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei comuni svizzeri (ACS) possono sostenere l'ADS in qualità di partner.

2 Possono partecipare e informare nei seguenti modi:

a. designano i loro rappresentanti nell'organo di direzione politica~~e~~, nell'organo di direzione operativa~~, nonché~~ e nell'assemblea dei delegati;

b. vengono informati in merito alla convenzione quadro, al preventivo e al piano finanziario triennale, nonché al rapporto e al consuntivo annuali;

c. insieme agli enti responsabili decidono la strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'amministrazione;

d. prendono atto del piano di attuazione e vengono informati sull'architettura globale e sui progetti di standardizzazione;

e. ~~finanziano~~possono finanziare l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

f. ~~promuovono, nell'ambito delle~~ si adoperano affinché, nel loro ambito di responsabilità, ~~la diffusione dei~~per i risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare i ~~risultati relativi ai~~mezzi TIC e le prestazioni di servizi ~~di base, e la~~ a essi connesse, vengano applicati l'architettura globale e gli standard;

~~f.~~g. promuovono la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro dell'ADS;

~~g.~~h. si adoperano affinché i Comuni e le Città sviluppino e pubblichino, secondo una procedura raccomandata dall'ADS, gli standard in materia di trasformazione digitale, se questi standard riguardano l'interoperabilità o la sicurezza delle informazioni nel quadro della cooperazione tra le autorità a tutti i livelli statali.

3.3 Enti pubblici che partecipano con contratti individuali

1 I singoli Comuni e il Principato del Liechtenstein possono partecipare all'ADS con contratti individuali.

2 I contratti individuali vengono stipulati per un periodo di almeno un anno e rinnovati

BOZZA

automaticamente, sempre che non vengano disdetti nove mesi prima della scadenza del periodo contrattuale.

3 Gli enti pubblici che partecipano all'ADS con contratti individuali hanno i seguenti diritti e obblighi:

a. designano i loro rappresentanti nell'assemblea dei delegati;

b. possono finanziare l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

c. possono partecipare, attraverso l'assemblea dei delegati e la rappresentanza dei Comuni nell'organo di direzione operativa, alla definizione e all'attuazione della strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'amministrazione;

d. ~~promuovono, nell'ambito delle~~si adoperano affinché, nel loro ambito di responsabilità, ~~la diffusione dei~~per i risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare i ~~risultati relativi ai servizi di base, e la partecipazione a progetti e gruppi di lavoro.~~mezzi TIC e le prestazioni di servizi a essi connesse, vengano applicati l'architettura globale e gli standard;

e. promuovono la partecipazione a progetti, organi e gruppi di lavoro dell'ADS;

f. si adoperano affinché le autorità competenti sviluppino e pubblichino, secondo una procedura raccomandata dall'ADS, gli standard in materia di trasformazione digitale, se questi standard riguardano l'interoperabilità o la sicurezza delle informazioni nel quadro della cooperazione tra le autorità a tutti i livelli statali.

4 Mandato di prestazioni

4.1 Principi per l'adempimento dei compiti

1 L'ADS persegue un approccio interconnesso su tutto il territorio svizzero, coordina la gestione della trasformazione digitale tra i vari livelli istituzionali e al loro interno e consente la partecipazione e la definizione congiunta.

2 Le prestazioni dell'ADS sono finalizzate a creare un valore aggiunto per la popolazione, l'economia e le amministrazioni pubbliche, nonché a promuovere la cooperazione a tutti i livelli ~~dello Stato~~statali.

3 Per l'esecuzione dei suoi compiti, l'ADS lavora a stretto contatto con le organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della trasformazione digitale dell'amministrazione. L'ADS promuove il riutilizzo delle soluzioni e s'impegna affinché le soluzioni elaborate si affermino a tutti e tre i livelli ~~dello Stato~~statali.

4 Nell'adempimento dei suoi compiti, si orienta alle linee guida attuali della Confederazione e dei Cantoni.

5 Interviene solo quando la cooperazione e il coordinamento tra i livelli ~~dello Stato~~statali risultano necessari.

6 Coordina i suoi progetti e le sue prestazioni con i programmi e le organizzazioni delle politiche settoriali.

BOZZA

4.2 Compiti

[1] L'ADS svolge in particolare i seguenti compiti:

a. definisce una visione comune, l'orientamento strategico, un'architettura globale nonché le priorità e i campi d'azione comuni;

b. individua ~~servizi di base necessari, accompagna lo sviluppo di tali servizi, in particolare di un'e-ID,~~ , sviluppa e promuove la diffusione ~~di servizi elettronici con~~dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse, necessarie alla realizzazione dell'architettura globale o che presentano un elevato potenziale di scalabilità ~~e soluzioni innovative~~;

c. ~~promuove la standardizzazione e l'armonizzazione dei~~ standardizza e armonizza i processi tecnici e specialistici in collaborazione con l'associazione eCH~~,~~ e promuove l'interoperabilità e l'uso congiunto ~~di soluzioni tecniche da parte di più servizi amministrativi~~dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse nell'ambito della trasformazione digitale;

d. promuove basi e condizioni quadro giuridiche e politiche comuni per ~~l'amministrazione~~la trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera;

e. sostiene gli enti pubblici interessati ~~nel settore della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) mediante consulenza, coordinamento e raccomandazioni, nonché~~ e i loro fornitori di prestazioni TIC in materia di acquisti, sviluppo e gestione di mezzi TIC e le prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici, in particolare attraverso la rappresentanza degli interessi nei confronti dei fornitori di prestazioni TIC~~, in particolare~~ per quanto riguarda ~~io~~ contratti quadro comuni e le dichiarazioni delle condizioni degli enti pubblici interessati;

f. rafforza l'interconnessione, la cooperazione e lo scambio di conoscenze fra le amministrazioni pubbliche ai tre livelli ~~dello Stato~~statali e con le comunità economica e scientifica e la società civile;

g. costituisce un servizio di contatto per l'opinione pubblica, le comunità scientifica ed economica e la società civile sul tema ~~dell'amministrazione~~della trasformazione digitale ~~e monitora la situazione dell'amministrazione digitale~~ delle amministrazioni in ~~termini~~Svizzera, osserva e valuta lo stato di ~~qualità, quantità e intensità di utilizzo~~questa trasformazione;

h. promuove un cambiamento culturale verso ~~l'amministrazione~~la trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera tra i responsabili decisionali, ~~nell'amministrazione pubblica~~le persone nel servizio pubblico e nella società in genere;

i. collabora con le autorità di protezione dei dati per definire e convalidare gli standard nel campo della digitalizzazione.

[2] L'ADS non ~~fornisce~~mette a disposizione mezzi TIC propri né le prestazioni ~~TIC proprie~~di servizi a essi connesse.

[3] Essa svolge i ~~suoi~~propri compiti nell'ambito di un ciclo strategico quadriennale con una pianificazione a tappe dell'attuazione.

BOZZA

4.3 Strategia

1 La strategia dell'ADS consente a Confederazione, Cantoni e Comuni di trovare un'intesa per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo ~~dell'amministrazione~~della trasformazione digitale~~. Trat tandosi di una~~ delle amministrazioni in Svizzera. La strategia ~~mantello, intende dispiegare effetti sia verticali che orizzon tali. A tal fine,~~ definisce linee guida comuni, identifica campi d'azione centrali e stabilisce obiettivi strategici.

2 L'ADS elabora la strategia per un quadriennio sottoponendola per approvazione agli enti responsabili e ai partner.

3 Durante l'elaborazione della strategia, si definisce il rapporto tra la strategia dell'ADS e le varie strategie specialistiche e parziali adottate dalla Confederazione e dai Cantoni nel settore della trasformazione digitale.

4.4 Architettura globale

1 L'ADS sviluppa un'architettura globale comune per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, provvede al suo continuo sviluppo e ne coordina l'attuazione. L'architettura globale descrive le competenze e i servizi necessari per l'amministrazione digitale, in particolare le competenze e i servizi, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici.

2 L'architettura globale è finalizzata alla pianificazione, alla priorizzazione e all'elaborazione coerenti e a lungo termine dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse, come pure degli standard. Essa deve inoltre fornire agli enti pubblici un orientamento nella loro rispettiva pianificazione.

3 L'ADS può raccomandare agli enti pubblici l'applicazione di linee guida architetturali e di altri strumenti ausiliari, sviluppati da essa stessa o da terzi, nonché promuoverne l'applicazione nel quadro del suo mandato di prestazioni.

4 Garantisce un'adeguata partecipazione degli enti pubblici allo sviluppo, all'ulteriore sviluppo e alla realizzazione dell'architettura globale.

4.5 Standard

1 L'ADS promuove uno sviluppo degli standard coordinato in tutta la Svizzera e una procedura uniforme per l'elaborazione e la pubblicazione degli standard nel settore della trasformazione digitale delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Essa coordina l'applicazione della procedura.

2 L'ADS può sviluppare essa stessa standard o sostenere lo sviluppo da parte di terzi, purché questi servano all'attuazione della strategia o alla realizzazione dell'architettura globale oppure semplifichino o rendano più sicure la cooperazione tra le autorità o l'interazione di terzi con le autorità.

3 Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con terzi per lo sviluppo di standard.

4 L'ADS può raccomandare agli enti pubblici l'applicazione degli standard nonché promuoverla nel quadro del suo mandato di prestazioni. Essa può proporre ai servizi competenti di dichiarare il carattere vincolante degli standard.

5 Garantisce un'adeguata partecipazione degli enti pubblici allo sviluppo degli

BOZZA

standard.

~~4.4~~4.6 Piano di attuazione

1 Nel piano di attuazione l'ADS definisce i progetti e le prestazioni chiave che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e dei campi d'azione stabiliti nella strategia~~.~~ nonché alla realizzazione dell'architettura globale. Stabilisce obiettivi di attuazione misurabili e l'utilizzo dei mezzi finanziari corrispondenti.

2 L'ADS redige ~~ogni anno~~ il piano di attuazione~~.~~ su base continuativa. Il piano di attuazione è adottato ogni anno dall'organo di direzione politica.

~~4.5~~4.7 Monitoraggio ~~e controlling~~

1 L'ADS osserva e interpreta gli sviluppi sociali, tecnici, politici e giuridici nel contesto nazionale e internazionale rilevanti per la trasformazione digitale dell'amministrazione (monitoraggio).

~~1~~2 Il monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della strategia e del piano di attuazione, nonché per l'ulteriore sviluppo dell'offerta di prestazioni. ~~In particolare ven gono osservati e interpretati gli sviluppi sociali, tecnici, politici e giuridici nel contesto nazionale e internazionale.~~

~~2~~3 Gli enti pubblici interessati collaborano alla selezione dei temi da monitorare.

~~3 Il controlling serve a verificare~~

4.8 Controlling

1 ~~Il controlling serve a verificare la qualità e il grado di conseguimento degli obiettivi e delle prestazioni definiti nella strategia, nel piano d'attuazione e nelle convenzioni sulle prestazioni.~~ L'ADS verifica la qualità, l'economicità e l'efficacia degli obiettivi e delle prestazioni definiti nella strategia, nel piano di attuazione e nelle convenzioni sulle prestazioni (controlling).

2 Il controlling riguarda in particolare l'evoluzione finanziaria, l'uso dei fondi in modo conforme agli obiettivi nonché le prestazioni e gli effetti ottenuti. Per quanto concerne le prestazioni e i progetti occorre inoltre verificare periodicamente i requisiti e la necessità di proseguire il finanziamento.

3 Eventuali scostamenti sostanziali rispetto agli obiettivi, alle prestazioni o alle prescrizioni finanziarie stabiliti devono essere sottoposti per tempo ai competenti organi direttivi. Nel quadro delle loro competenze, questi ultimi decidono in merito alle misure correttive reputate necessarie.

4 L'incaricato fa annualmente rapporto all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa circa gli indicatori ~~e la relativa interpretazione.~~, lo stato di conseguimento degli obiettivi e l'uso dei fondi. Se necessario, tali organi adottano le misure adeguate.

~~4.6~~4.9 Valutazione

1 Per sviluppare ulteriormente la sua organizzazione e le sue prestazioni, l'ADS valuta

regolarmente ~~i propri~~le proprie strutture, i processi, le prestazioni, le capacità, la cultura e i metodi di lavoro.

2 L'ADS comunica agli enti responsabili i risultati delle valutazioni e presenta le proposte necessarie.

5 Organizzazione

5.1 Panoramica

1 L'ADS è compost~~ao~~ da:

a. l'organo di direzione politica;
b. l'organo di direzione operativa;
c. l'assemblea dei delegati;
d. l'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS;
e. la Segreteria.

2 ~~L'ADS~~Essa può ~~creare~~istituire organi specializzati e gruppi di lavoro, organizzare dialoghi e avviare progetti.

5.2 Organo di direzione politica

5.2.1 Compiti

1 L'organo di direzione politica è responsabile dell'elaborazione della strategia e del raggiungimento degli obiettivi ivi fissati.

2 Ha in particolare i seguenti compiti:

a. propone agli enti responsabili la nomina dell'incaricato;
b. approva l'istituzione di organi specializzati tramite l'organo di direzione operativa;
c. stabilisce i requisiti per la selezione dei membri degli altri organi;
d. può avviare dialoghi su temi specifici;
e. assicura la valutazione della convenzione quadro; può proporre modifiche agli enti responsabili;
f. propone agli enti responsabili il finanziamento di base dell'ADS sotto forma di preventivo e di piano finanziario triennale (orizzonte quadriennale);
g. approva il rapporto e il consuntivo annuali dell'ADS;
h. ~~sviluppa~~ elabora la strategia insieme all'organo di direzione operativa ~~la strategia~~ e la sottopone per approvazione agli enti responsabili e ai partner;
i. approva l'architettura globale;
j. può raccomandare l'applicazione degli standard e proporre ai servizi competenti di dichiarare il carattere vincolante degli standard;
k. verifica la conformità del piano di attuazione con la strategia e lo adotta; viene informato dall'incaricato sullo stato di avanzamento dell'attuazione;

BOZZA

l. verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e assicura il controlling; fa rapporto agli enti responsabili e ai partner; assicura che gli enti responsabili e i partner siano periodicamente informati sulle attività importanti dell'ADS;

m. presenta agli enti responsabili e ai partner proposte per la realizzazione di progetti di importanza fondamentale, ovvero che presentano implicazioni finanziarie, legali e organizzative significative per gli enti pubblici interessati;

n. prende posizione sulle questioni strategiche della trasformazione digitale;

o. decide sulla cooperazione con altre organizzazioni per questioni di notevole importanza.

5.2.2 Composizione

1 L'organo di direzione politica è composto da ~~undici~~dodici membri, ovvero tre rappresentanti della Confederazione, ~~cinque~~sei rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

2 Per la composizione si applicano le seguenti regole:

a. ~~la rappresentanza~~ i rappresentanti della Confederazione ~~è composta da tre membri della dele gazione del~~vengono designati dal Consiglio federale ~~«Digitalizzazione e TIC»~~;

b. i rappresentanti dei Cantoni vengono designati dalla CdC;

c. i rappresentanti dei Comuni vengono designati dall'UCS e dall'ACS.

3 L'incaricato partecipa alle riunioni dell'organo di direzione politica con voto consultivo.

4 L'organo di direzione politica può invitare altre persone a partecipare alle riunioni con voto consultivo.

5.2.3 Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

1 L'organo di direzione politica si costituisce da sé.

2 La presidenza è detenuta congiuntamente da un rappresentante della Confederazione e da uno dei Cantoni.

3 L'organo di direzione politica si riunisce quando necessario, ma almeno due volte all'anno, nonché quando richiesto da almeno tre membri.

4 S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la triplice maggioranza, ossia la maggioranza

a. dei membri presenti;

b. dei rappresentanti della Confederazione presenti; e

c. dei rappresentanti dei Cantoni presenti.

5 La parità di voti in un gruppo di voto di cui al capoverso 4 viene considerata come un rifiuto.

6 L'organo di direzione politica può deliberare se sono presenti almeno due rappresentanti della Confederazione, tre dei Cantoni e due dei Comuni.

BOZZA

7 Una supplenza è possibile per motivi importanti e previo consenso della direzione congiunta.

8 La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

9 Su richiesta della direzione congiunta, l'organo di direzione politica può decidere mediante circolare se

a. almeno due rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e due rappresentanti dei Comuni partecipano alla decisione;

b. viene raggiunta l'unanimità; e

c. nessun membro richiede la convocazione di una seduta.

5.3 Organo di direzione operativa

5.3.1 Compiti

1 L'organo di direzione operativa pianifica e coordina l'attuazione della strategia ed è responsabile dell'elaborazione del piano di attuazione all'attenzione dell'organo di direzione politica.

2 Ha in particolare i seguenti compiti:

a. può avviare dialoghi su specifici temi, progetti o prestazioni;

b. valuta la convenzione quadro e, se necessario, propone il suo ulteriore sviluppo all'attenzione dell'organo di direzione politica; sottopone all'organo di direzione politica, per decisione, le proposte dell'assemblea dei delegati sulla convenzione quadro;

c. per ogni periodo strategico ~~di strategia~~ quadriennale prepara, sulla base della pianificazione a tappe dell'attuazione, il finanziamento di base dell'ADS sotto forma di preventivo e di piano finanziario triennale all'attenzione dell'organo di direzione politica;

d. sottopone all'organo di direzione politica, per decisione, le proposte dell'assemblea dei delegati sulla strategia; elabora la strategia insieme all'organo di direzione politica, che viene in seguito approvata da quest'ultimo all'attenzione degli enti responsabili e dei partner;

e. prepara la verifica del raggiungimento degli obiettivi, ovvero il controlling;

f. prepara il piano di attuazione all'attenzione dell'organo di direzione politica; è responsabile del controlling operativo e della gestione dei rischi del piano di attuazione in corso; raggruppa le proposte dell'assemblea dei delegati ~~relative~~e degli organi specializzati relative al piano di attuazione e le sottopone, in caso di divergenze, all'organo di direzione politica per decisione;

g. approva le convenzioni concluse con i responsabili delle prestazioni per l'attuazione di progetti o la fornitura di prestazioni; prende in consegna i risultati dei progetti e delle prestazioni;

h. elabora il rapporto e il consuntivo annuali dell'ADS;

i. può istituire organi specializzati; l'istituzione richiede l'approvazione da parte dell'organo di direzione politica;

BOZZA

j. istituisce gruppi di lavoro.

5.3.2 Composizione

1 L'organo di direzione operativa è composto da ~~16~~diciotto membri, ovvero dall'incaricato~~ e~~, da cinque rappresentanti ~~ciascuno di~~della Confederazione, sette rappresentanti dei Cantoni e cinque rappresentanti dei Comuni.

2 L'organo di direzione politica fissa i requisiti tecnici che i membri devono soddisfare.

3 I settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica devono esservi rappresentati in maniera adeguata.

4 I membri dell'organo di direzione operativa vengono nominati per un periodo di quattro anni in base alle seguenti regole:

a. la rappresentanza della Confederazione è composta
   1. dal delegato del Consiglio federale alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC ~~(de legato TDT),~~
   2. dal ~~delegato~~direttore dell'Ufficio federale ~~alla~~della cibersicurezza~~,~~ e
   3. da altre tre persone nominate dalla rappresentanza della Confederazione nell'assemblea dei delegati;
b. i rappresentanti dei Cantoni vengono nominati dalla rappresentanza dei Cantoni nell'assemblea dei delegati;
c. l'UCS e l'ACS eleggono una persona ciascuno;
d. altre tre persone vengono nominate dalla rappresentanza dei Comuni nell'assemblea dei delegati.

5.3.3 Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

1 L'incaricato presiede l'organo di direzione operativa. ~~L'organo~~Per le altre funzioni, l'organo di direzione operativa si costituisce da sé.

2 L'organo di direzione operativa si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno sei volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno cinque membri.

3 S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la triplice maggioranza, ossia la maggioranza

a. dei membri presenti;
b. dei rappresentanti della Confederazione presenti; e
c. dei rappresentanti dei Cantoni presenti.

4 La parità di voti in un gruppo di voto di cui al capoverso 3 viene considerata come un rifiuto.

5 L'organo di direzione operativa può deliberare se sono presenti almeno tre membri per ogni livello statale.

6 Una supplenza è possibile per motivi importanti e previo consenso dell'incaricato.

7 La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

BOZZA

[8] Su richiesta dell'incaricato, l'organo di direzione operativa può decidere mediante circolazione degli atti se

a. alla decisione partecipano almeno tre membri per ogni livello statale;
b. viene raggiunta l'unanimità; e
c. nessun membro richiede la convocazione di una seduta.

5.4 Assemblea dei delegati

5.4.1 Compiti

[1] L'assemblea dei delegati assicura la collaborazione tecnica degli enti pubblici interessati e dei partner e rende note le loro esigenze.

[2] Ha in particolare i seguenti compiti:

a. prende posizione sul preventivo e sul piano finanziario triennale;
b. prende atto del rapporto e del consuntivo annuali dell'ADS;
c. prende posizione sulla strategia, sull'architettura globale e sul piano di attuazione all'attenzione dell'organo di direzione operativa; può proporre modifiche; in caso di divergenze con l'organo di direzione operativa, le prese di posizione dell'assemblea dei delegati vengono trasmesse all'organo di direzione politica;.
d. prende atto dei risultati dei progetti e delle prestazioni;
e. può proporre modifiche della convenzione quadro all'organo di direzione operativa all'attenzione dell'organo di direzione politica e degli enti responsabili;
f. può proporre all'organo di direzione operativa di includere progetti e prestazioni nel portafoglio dell'ADS.

5.4.2 Composizione

[1] L'organo di direzione politica stabilisce i requisiti tecnici che i delegati devono soddisfare.

[2] Gli enti pubblici si assicurano che i delegati da essi nominati rappresentino adeguatamente i settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica.

[3] Ai Cantoni e ai Comuni viene assegnato un seggio ogni 400-000-abitanti. Ogni ente pubblico interessato ha diritto ad almeno un delegato.

[4] L'UCS e l'ACS nominano un delegato ciascuno. Il numero di seggi dei delegati dei Comuni e delle relative associazioni, UCS e ACS, non può superare quello dei Cantoni. Hanno la priorità le candidature proposte dalle capitali dei Cantoni e dai Comuni più grandi.

[5] La Confederazione ha diritto a non più della metà del numero totale dei seggi dei delegati di Cantoni e Comuni. Nella scelta dei suoi delegati, la Confederazione si orienta alla composizione del Consiglio TDT conformemente all'articolo 6

BOZZA

dell'ordinanza del 25 novembre 2020[1] sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI), badando alla coerenza nella composizione.

[6] Sono membri d'ufficio dell'assemblea dei delegati:

~~a. il delegato TDT;~~

a. ~~il coordinatore~~del Consiglio federale per ~~il Governo elettronico;~~la trasformazione digitale e la governance dell'informatica; e

b. un rappresentante dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

5.4.3 Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

[1] L'incaricato presiede l'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati si costituisce da sé.

[2] L'assemblea dei delegati si riunisce quando necessario, ma almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno un quinto dei delegati.

[3] S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la maggioranza semplice dei membri presenti. Un terzo dei delegati può presentare una proposta di minoranza che, insieme alla proposta di maggioranza, verrà sottoposta all'organo di direzione politica per decisione.

[4] L'assemblea dei delegati può deliberare se è presente almeno la metà dei delegati.

[5] Una supplenza è possibile per motivi importanti e previa comunicazione all'incaricato.

[6] La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

5.5 Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale Svizzera

5.5.1 Compiti

[1] L'incaricato ~~della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS~~ organizza ~~quest'ultima~~l'ADS conformemente alle esigenze politiche, fornisce impulsi e rappresenta l'ADS verso l'esterno.

[2] L'incaricato ha in particolare i seguenti compiti:

a. partecipa alle riunioni dell'organo di direzione politica con voto consultivo;

b. presiede l'organo di direzione operativa e svolge un ruolo decisivo nella preparazione degli affari e nell'elaborazione dei contenuti;

c. assicura la preparazione degli affari e l'attuazione delle decisioni dell'organo di direzione politica e dell'organo di direzione operativa ed è responsabile della loro esecuzione conformemente al preventivo;

d. presiede le sedute dell'assemblea dei delegati;

e. presiede la segreteria e decide l'uso dei fondi per i compiti e il personale nei

[1] RS **172.010.58**

BOZA

limiti del preventivo approvato;

f. può avviare dialoghi su specifici temi, progetti o prestazioni; conduce i dialoghi e propone i relativi partecipanti all'organo di direzione operativa;

g. costituisce gruppi di lavoro e propone agli enti pubblici interessati i partecipanti a tali gruppi.

5.5.2 Nomina e status organizzativo

1 L'incaricato viene nominato dal Consiglio federale e dal comitato direttivo della CdC con decisione unanime.

2 È soggetto al diritto d'impartire istruzioni dell'organo di direzione politica.

3 È amministrativamente assegnato alla Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

4 Stipula un contratto di lavoro con la Segreteria generale del DFF.

5.6 Organi specializzati

1 L'organo di direzione operativa può istituire organi specializzati e conferire loro mandati nel quadro del mandato di prestazioni dell'ADS. L'istituzione richiede l'approvazione dell'organo di direzione politica.

2 Gli organi specializzati forniscono consulenza e sostegno all'organo di direzione operativa, ad esempio nel settore dell'architettura globale, della standardizzazione o del coordinamento degli acquisti, dello sviluppo e dell'esercizio. Possono verificare gli affari dell'organo di direzione operativa e presentargli proposte.

3 I compiti, la composizione e i requisiti tecnici, nonché la costituzione, la presidenza e il metodo di lavoro degli organi specializzati vengono disciplinati nel regolamento di gestione e delle finanze.

4 L'organo di direzione operativa garantisce un'adeguata rappresentanza dei tre livelli statali all'interno degli organi specializzati nonché il coinvolgimento delle comunità economica e scientifica e della società civile.

~~5.6~~5.7 Segreteria

~~5.6.1~~5.7.1 Compiti

1 La Segreteria coadiuva l'incaricato e gli organi dell'ADS nell'adempimento dei loro compiti.

2 ~~Il sostegno riguarda in particolare le~~Adempie segnatamente i seguenti ~~aree~~compiti:

a. la Segreteria coadiuva l'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa, l'assemblea dei delegati, gli organi specializzati e i dialoghi secondo le direttive dell'incaricato, prepara gli affari e tiene i verbali delle sedute;

b. partecipa ai gruppi di lavoro dell'ADS e conclude con i responsabili delle prestazioni le convenzioni approvate dall'organo di direzione operativa;

BOZZA

c. gestisce progetti e fornisce prestazioni nell'ambito del mandato di prestazioni ~~nei seguenti settori:~~dell'ADS;
~~1. progetti di digitalizzazione,~~
~~2. sostegno agli enti pubblici interessati nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC,~~
~~3. promozione della standardizzazione e dell'interoperabilità,~~
~~4. basi e condizioni quadro,~~
~~5. monitoraggio dell'amministrazione digitale e controlling,~~
~~6. interconnessione, scambio di conoscenze e comunicazione,~~
~~7. amministrazione;~~

d. si coordina con i gruppi di lavoro di terzi nei settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica e collabora a comitati di progetto o tecnici.

~~5.6.2~~5.7.2 Organizzazione

1 L'incaricato presiede la Segreteria, nomina i collaboratori e decide in merito all'utilizzo dei mezzi finanziari.

2 La Segreteria è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale del DFF.

3 I collaboratori stipulano un contratto di lavoro con la Segreteria generale del DFF.

6 Gruppi di lavoro, responsabili delle prestazioni e dialoghi

6.1 Gruppi di lavoro

6.1.1 Istituzione e compiti

1 L'organo di direzione operativa o l'incaricato possono istituire gruppi di lavoro secondo le necessità.

2 I gruppi di lavoro si occupano di argomenti specifici nel quadro del mandato di prestazioni dell'ADS. Svolgono in particolare i seguenti compiti:

a. possono essere istituiti per fornire un sostegno materiale all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa, secondo le direttive dell'incaricato;

b. insieme all'incaricato definiscono i risultati da elaborare e fanno periodicamente rapporto circa lo stato di avanzamento dei lavori;

c. elaborano nell'ambito del mandato di prestazioni i risultati, che vengono sottoposti all'incaricato all'attenzione dell'organo di direzione operativa;

d. possono chiedere all'incaricato fondi per ricorrere al sostegno di esterni o al sostegno del personale della Segreteria.

6.1.2 Composizione e metodo di lavoro dei gruppi di lavoro

1 Ai gruppi di lavoro possono partecipare esperti dell'amministrazione, delle comunità economica e scientifica e della società civile.

BOZZA

2 L'incaricato può richiedere proposte per la composizione dei gruppi di lavoro o interpellare direttamente i tecnici.

3 Può definire le direttive per la composizione di alcuni gruppi di lavoro.

4 Stabilisce chi presiede i gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro si costituiscono da sé.

6.2 Responsabili delle prestazioni

6.2.1 Mandato

1 I responsabili delle prestazioni possono realizzare progetti specifici o fornire prestazioni nell'ambito del piano di attuazione.

2 Nel quadro del loro mandato, i responsabili delle prestazioni devono osservare le seguenti prescrizioni~~direttive~~:

a. chiariscono la necessità di legiferare in cooperazione con altri soggetti interessati e provvedono affinché si adotti un piano organizzativo praticabile;

b. assicurano la conformità agli standard e alle direttive derivanti dall'architettura globale e prestano attenzione all'interoperabilità delle soluzioni elaborate;

c. fanno periodicamente rapporto all'incaricato circa lo stato dei lavori, nel quadro del controlling operativo;

d. assicurano il rispetto delle condizioni quadro stabilite dall'ADS;

e. possono richiedere il sostegno tecnico dell'incaricato;

f. presentano la loro pianificazione operativa o di progetto, il preventivo e il consuntivo annuale all'incaricato all'attenzione dell'organo di direzione operativa.

6.2.2 Selezione e convenzione sulle prestazioni

1 Su proposta dell'incaricato, l'organo di direzione operativa designa le organizzazioni idonee come responsabili delle prestazioni, nel rispetto della legislazione in materia di appalti pubblici e in materia di sussidi.

2 Insieme ai responsabili delle prestazioni, l'incaricato elabora convenzioni sulle prestazioni che regolano la cooperazione, gli obiettivi, le prescrizioni e il finanziamento. Le convenzioni definiscono in particolare:

a. gli obiettivi da realizzare, i risultati, le prestazioni, le misure e le tappe fondamentali da conseguire;

b. le prescrizioni da osservare, in particolare gli standard e le direttive desunte dall'architettura globale;

~~b.~~c. le risorse finanziarie e umane destinate alla fornitura di prestazioni e alla realizzazione delle misure da parte di tutte le parti coinvolte al più tardi fino al termine dell'attuale periodo strategico;

~~c.~~d. la partecipazione dell'ADS alla gestione dei progetti e della fornitura di prestazioni;

BOZZA

e. la pubblicazione dei risultati elaborati.

3 In caso di mancato rispetto delle prescrizioni concordate, l'organo di direzione operativa può sospendere il finanziamento dei progetti e delle prestazioni in questione. I responsabili delle prestazioni possono richiedere all'organo di direzione politica una verifica della decisione. Quest'ultimo può confermarla, modificarla o annullarla.

6.3 Dialoghi

6.3.1 Finalità e forma

1 ~~I dialoghi sono uno strumento per~~L'ADS può coinvolgere~~ tempestivamente~~ importanti soggetti dei programmi di digitalizzazione e dei centri di competenza dell'amministrazione, così come della protezione dei dati, delle comunità economica e scientifica e della società civile. nei propri lavori in un formato strutturato (dialoghi). L'ADS e il Settore TDT della Cancelleria federale utilizzano congiuntamente i dialoghi per stabilire un canale di comunicazione uniforme sugli aspetti della trasformazione digitale.

2 I dialoghi si prefiggono di individuare tempestivamente potenziali problemi, rimuovere gli ostacoli, migliorare le soluzioni e aumentare il loro grado di accettazione.

3 La forma dei dialoghi si orienta alla rispettiva finalità.

6.3.2 Composizione, convocazione e metodo di lavoro

1 L'organo di direzione politica, l'organo di direzione operativa e l'incaricato possono avviare un dialogo. L'ADS coinvolge il Settore TDT della Cancelleria federale nella pianificazione dei dialoghi.

2 L'incaricato conduce i dialoghi.

3 L'organo di direzione politica fissa i requisiti tecnici che i partecipanti ai dialoghi devono soddisfare.

4 I partecipanti ai dialoghi vengono designati caso per caso in base all'argomento. L'incaricato presenta una proposta all'organo di direzione operativa sulla composizione dei dialoghi.

5 I dialoghi vengono convocati ~~quando necessario, ma almeno ogni quattro anni affinché si coinvolgano i principali gruppi d'interesse nell'elaborazione della strategia e del piano d'attuazione dell'ADS~~secondo necessità, a meno che attori importanti non siano coinvolti tramite altre misure adeguate.

7 Finanziamento

7.1 Pianificazione e controllo finanziari

1 Nel primo trimestre di ogni anno, l'incaricato redige un preventivo con un piano finanziario triennale (orizzonte quadriennale) all'attenzione dell'organo di direzione operativa.

2 L'organo di direzione politica adotta il preventivo con il piano finanziario su

BOZZA

proposta dell'organo di direzione operativa e previa consultazione dell'assemblea dei delegati.

[3] Gli enti responsabili e i partner ne vengono informati.

[4] Il finanziamento di base viene approvato dagli enti responsabili all'inizio di un periodo strategico ~~di strategia~~ sulla base del piano di attuazione, del preventivo e del piano finanziario triennale.

[5] L'organo di direzione politica definisce il regolamento di gestione e ~~finanziario~~delle finanze, in particolare per quanto riguarda il sistema di controllo interno (SCI), ~~su~~la conformità, la gestione dei rischi ~~e~~, la gestione finanziaria. ~~Il~~ e gli organi specializzati. Il regolamento di gestione e ~~finanziario~~ delle finanze viene portato a conoscenza degli enti responsabili.

7.2 Finanziamento di base e finanziamento supplementare

[1] Il finanziamento di base ~~serve~~e quello supplementare servono a finanziare i compiti di base, i progetti e le prestazioni dell'ADS. Nel quadro del suo mandato di prestazioni, l'ADS decide l'uso dei fondi che le sono stati assegnati integrandoli in un bilancio globale.

[2] La Confederazione e i Cantoni assicurano il finanziamento di base in modo paritario. ~~La spesa annuale per il finanziamento di base da parte di Confederazione e Cantoni ammonta complessivamente a sei milioni di franchi.~~ I singoli Cantoni partecipano ai costi in misura proporzionale alla popolazione residente permanente.

[3] Il Principato del Liechtenstein e i Comuni che desiderano partecipare all'ADS sulla base di contratti individuali versano un contributo fisso in proporzione alla loro popolazione come supplemento al finanziamento di base di Confederazione e Cantoni.

[4] L'ADS deve utilizzare il finanziamento di base per finanziare compiti di base, progetti e prestazioni utilizzati in misura corrispondente da Confederazione e Cantoni.

[5] Per i compiti di base, i progetti e le prestazioni il cui utilizzo non è direttamente determinabile o il cui calcolo comporterebbe un onere sproporzionato, l'utilizzo può essere indicato approssimativamente mediante una chiave di ripartizione adeguata.

[6] Per i compiti di base, i progetti e le prestazioni seguenti si presuppone un rapporto di utilizzo paritario conformemente al capoverso 5:

a. prestazioni che creano le basi per la collaborazione e la gestione congiunta della trasformazione digitale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in particolare la promozione dello scambio di conoscenze e del rafforzamento della rete tra le autorità, il monitoraggio, lo sviluppo della strategia e dell'architettura globale, la standardizzazione, nonché il coordinamento dell'acquisizione, dello sviluppo e della gestione di mezzi TIC e prestazioni di servizi a essi connesse per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato tra più enti pubblici;

b. gli studi nell'ambito del mandato di prestazioni dell'ADS;

c. la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici;

BOZZA

d. l'avvio di progetti volti allo sviluppo dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi a essi connesse, per i quali è necessario o opportuno un approccio comune o coordinato da parte di più enti pubblici.

7.3 Finanziamento di singoli progetti e prestazioni

1 L'ADS può ~~proporre~~fornire sostegno a progetti e prestazioni specifici ~~al~~ di ~~fuori del finanziamento di base~~singole autorità qualora ~~compatibili~~ciò sia compatibile con il suo mandato di prestazioni e con le risorse umane.

2 ~~Tali~~Questi progetti e prestazioni specifici ~~vengono~~sono finanziati singolarmente dagli enti pubblici interessati sulla base di un contratto di diritto pubblico~~. Possono anche essere finanziati da terzi~~, secondo una chiave di ripartizione stabilita in funzione dell'utilizzo.

3 Se ~~un ente pubblico~~ desidera partecipare successivamente a un progetto o a una prestazione~~ in~~, un ~~secondo momento, sostiene~~ente pubblico partecipa in misura proporzionale anche ~~la spesa generata~~all'onere generato fino a quel momento.

7.4 Trasferimento di fondi inutilizzati~~;~~ e compensazione ~~delle perdite~~

1 I fondi preventivati per i compiti di base, i progetti e le prestazioni dell'ADS che ~~non sono stati utilizzati verranno~~ subiscono ritardi vengono riportati all'anno ~~successivo fino all'importo dei costi di avviamento e di funzionamento degli ultimi due anni~~successivo.

2 I fondi residui non utilizzati ~~in eccesso~~ verranno restituiti alle parti e agli enti pubblici interessati in proporzione ai contributi da loro versati~~.~~

~~3 Se alla fine dell'esercizio si registra invece una perdita, essa verrà riportata nel conto dell'esercizio successivo. L'incaricato può altrimenti richiedere all'organo di direzione politica, all'attenzione~~ o riportati all'anno successivo; il riporto richiede una decisione degli enti responsabili~~, fondi aggiuntivi per compensare tale perdita~~.

3 L'ADS verifica periodicamente se le quote di finanziamento di Confederazione e Cantoni corrispondano, nel corso del periodo strategico, al corrispondente rapporto di utilizzo. Qualora si delineassero scostamenti significativi, bisogna valutare la possibilità di adeguare in modo opportuno l'assunzione dei costi. Le differenze residue vanno compensate entro il termine di un periodo strategico.

~~Fondi aggiuntivi~~

~~Le parti della presente convenzione si adoperano per reperire altre fonti di finanziamento allo scopo di accelerare la trasformazione digitale.~~

8 Rapporto e vigilanza

8.1 Vigilanza politica

1 L'organo di direzione operativa redige il rapporto e il consuntivo annuali.

2 L'organo di direzione politica approva il rapporto e il consuntivo annuali.

BOZZA

[3] L'organo di direzione politica informa gli enti responsabili, i partner, gli enti pubblici che partecipano con contratti individuali e l'assemblea dei delegati.

[4] L'organo di direzione politica decide sul riporto di un eventuale profitto all'esercizio successivo.

8.2 Vigilanza finanziaria

[1] L'incaricato controlla i costi e fa rapporto all'organo di direzione operativa a cadenza trimestrale. Verifica la compilazione delle fatture.

[2] ~~La vigilanza finanziaria viene effettuata dal~~ L'organo di direzione politica incarica il Controllo federale delle finanze o ~~dall'organo corrispondente~~il pertinente organo di un Cantone~~.~~ di svolgere la vigilanza finanziaria.

[3] ~~L'organo di direzione politica istituisce una~~La vigilanza finanziaria verifica la regolarità, la legalità e la economicità dell'attività dell'ADS.

[4] L'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa prendono atto del rapporto di revisione.

9 Diritto applicabile e responsabilità

[1] Il diritto federale si applica alle questioni giuridiche legate all'esercizio dell'ADS, in particolare per quanto riguarda:

a. la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione, l'archiviazione e la protezione delle informazioni;

b. gli appalti pubblici;

c. le vie legali.

[2] Per i danni causati da un collaboratore di un ente pubblico nell'esercizio dei compiti dell'ADS, l'ente pubblico interessato è responsabile nei confronti delle parti lese secondo il diritto applicabile. La responsabilità degli enti pubblici interessati è ripartita internamente in funzione dei loro contributi al finanziamento di base.

10 Diritto di recesso dal contratto

In caso di recesso di una delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 11.2 capoverso 2, gli enti responsabili regolano congiuntamente la gestione delle risorse finanziarie non utilizzate, dei compiti e dei progetti in corso nonché dei contratti esistenti. In linea di principio le risorse finanziarie non utilizzate sono ridistribuite in base ai contributi versati dagli enti pubblici interessati.

11 Disposizioni finali

~~Disposizioni transitorie~~

~~[1] Fino all'approvazione della strategia dell'ADS, i principi operativi rimangono la Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 e le linee guida strategiche della CSI.~~

~~[2] Fino all'approvazione del piano d'attuazione dell'ADS, i principi operativi riman-~~

BOZZA

~~gono il piano di attuazione 2020–2023 di e-government Svizzera e il programma di lavoro della CSI. I progetti e le prestazioni attuali verranno proseguiti e trasferiti nel nuovo piano d'attuazione dell'ADS.~~

~~3 Il Consiglio federale e il comitato direttivo della CdC, insieme alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze e agli organi competenti della CSI, assicurano che le attività operative della CSI vengano trasferite all'ADS entro la fine del 2021 e che in seguito la CSI venga sciolta.~~

11.1 Sostituzione della convenzione quadro vigente

La presente convenzione quadro sostituisce la convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera, adottata dal Consiglio federale il 24 settembre 2021 e approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il 17 dicembre 2021.[2] Non è necessaria una disdetta.

~~11.1~~11.2 Entrata in vigore e durata di validità

1 ~~Questa~~La presente convenzione quadro entra in vigore il 1° gennaio ~~2022~~ 2028.

2 ~~È valida~~Esplica i suoi effetti fino al 31 dicembre ~~2023~~ 2031. In seguito, la sua validità sarà prorogata di ~~un anno~~quattro anni alla volta, sempre che non venga disdetta da una delle parti contraenti per la fine dell'anno con un preavviso di nove mesi.

[2] FF **2021** 3030

BOZZA

~~6 dicembre~~ ~~2021~~XX.XX.XXXX

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione~~, Guy Parmelin~~ : XX
Il cancelliere della Confederazione~~, Walter Thurnherr~~: XX

~~17 dicembre~~ ~~2021~~XX.XX.XXXX

In nome della Conferenza dei Governi cantonali:

Il presidente, consigliere di Stato ~~Christian Rathgeb~~ XX
Il segretario generale~~, Roland Mayer~~: XX

BOZZA